



COMUNE DI DERVIO
Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DI ATTUAZIONE
DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

Istituito con deliberazione di C.C. n. 19 del 26/02/2018. Testo approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 13/04/2022 e modificato con deliberazioni di C.C. n. 39/2024, n. 41 del 28/07/2025 e n. ____ del ____

Indice

Art. 1 – Principi generali.....	2
Art. 2 – Istituzione e presupposto impositivo	2
Art. 3 – Finalità dell'imposta	2
Art. 4 – Entità dell'imposta	2
Art. 5 – Soggetti passivi – responsabili del pagamento dell'imposta	2
Art. 6 – Esenzioni.....	3
Art. 7 – Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta.....	3
Art. 8 – Accertamenti.....	4
Art. 9 – Sanzioni	4
Art. 10 – Riscossione coattiva	5
Art. 11 – Rimborsi.....	5
Art. 12 – Contenzioso	5
Art. 13 – Funzionario responsabile dell'imposta.....	5
Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie.....	5
Art. 15 – Entrata in vigore	6

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento é adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, e successive modificazioni, per disciplinare l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e all'art. 4, comma 5 ter, del D.L. n. 50/2017, convertito con L. n. 96/2017, come modificati dall'art. 180 del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020.

Art. 2 – Istituzione e presupposto impositivo

1. L'imposta di soggiorno è stata istituita in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.lgs. 23/2011, con deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 26.02.2018 con decorrenza 01.05.2018 per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali e delle maggiori spese connesse ai flussi turistici.

2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul territorio del Comune di Dervio.

3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in qualunque tipo di struttura ricettiva situata nel territorio del Comune di Dervio nel corso dell'anno.

4. Per strutture ricettive s'intendono tutte le strutture alberghiere ed extra alberghiere come individuate e definite dalla L.R. Lombardia 1 ottobre 2015, n. 27. Sono ricompresi nella definizione di cui al presente periodo anche gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'art.4, comma 5 ter del d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito nella legge n.96 del 21.06.2017 che offrono alloggio e ubicati nel Comune di Dervio.

Art. 3 – Finalità dell'imposta

1. Il Comune riconosce il ruolo fondamentale e strategico del turismo per lo sviluppo occupazionale ed economico del paese, per la crescita culturale e per la coesione sociale. Disciplina, con il presente Regolamento, l'Imposta di Soggiorno al fine di ottenere le necessarie risorse da utilizzare per contribuire a consolidare e a sviluppare l'economia turistica di Dervio.

2. Il gettito è esclusivamente destinato ad interventi, promossi dall'Amministrazione Comunale, nel settore del turismo con riguardo al miglioramento dei servizi rivolti ai turisti, alla promozione ed allo sviluppo dell'attività turistica nonché alla manutenzione, funzionamento e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali.

3. Il dettaglio dell'utilizzo dell'imposta di soggiorno verrà evidenziato dall'Amministrazione Comunale mediante apposito allegato al rendiconto dell'esercizio a cui si riferisce.

Art. 4 – Entità dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata in maniera differenziata tra le strutture ricettive individuate nell'art. 2 in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime e del prezzo.

2. La misura dell'imposta è stabilita annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale di norma entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque entro e non oltre i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio.

3. Nelle strutture di cui all'art. 2, l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 pernottamenti consecutivi, ad esclusione delle strutture ricettive all'aria aperta-campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea per le quali l'imposta è applicata fino ad un massimo di 30 pernottamenti anche non consecutivi.

Art. 5 – Soggetti passivi – responsabili del pagamento dell'imposta

1. È soggetto passivo d'imposta chiunque pernotti presso le strutture indicate all'art. 2 del presente regolamento.

2. L'imposta si applica, per persona e per ogni pernottamento, in tutte le strutture nella misura stabilita.

3. L'imposta è corrisposta dai suddetti soggetti ai gestori delle strutture ricettive presso le quali pernottano, o ai soggetti che incassano o che intervengono nel pagamento dei canoni o corrispettivi, nel caso di contratti di locazioni brevi di immobili ad uso abitativo, regolati dal D.L. n. 50/2017.

4. A decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 34/2020 convertito con L. n. 77/2020, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e altre tipologie ricettive ubicate sul territorio comunale, nonché i soggetti che incassano il canone o il corrispettivo ovvero che intervengono nel pagamento dei predetti canoni corrispettivi nel caso di locazioni brevi definite dal suddetto art. 4 del D.L. n. 50/2017, di appartamenti ubicati nel territorio comunale.

Art. 6 – Esenzioni

1. Il Comune, nel riconoscimento dell'importanza strategica per il suo territorio dello sviluppo dell'attività turistica, intende utilizzare una modulazione nell'applicazione dell'imposta.

2. Sono esenti dal pagamento:

- minori sino al compimento del 14° anno di età;
- persone con disabilità non autosufficienti, in possesso di idonea certificazione sanitaria, ed il loro accompagnatore, nella misura massima di due accompagnatori per ogni persona con disabilità;
- nuclei familiari: oltre alle eventuali esenzioni per figli sino ai 14 anni, si applica l'imposta sino ad un massimo di QUATTRO componenti per ciascun nucleo familiare;
- gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Dervio;
- il personale appartenente alle Forze di polizia, statali e locali, e alle Forze armate, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che soggiornano per esigenze di servizio;
- gli autisti dei pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni venticinque partecipanti;
- il personale dipendente del gestore della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- i gruppi di pensionati organizzati da enti pubblici (cosiddetto turismo sociale) di età non inferiore ai 65 anni;
- studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive Università, scuole o Enti di formazione;
- ospiti di iniziative e convegni organizzati dall'Ente, indicati dall'Amministrazione e per i quali il soggiorno è a carico del Comune.

3. L'esenzione è applicata dal gestore sulla base di dichiarazione resa dall'ospite ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 o di idonea documentazione, che il gestore conserva ai sensi dell'art. 7.

Art. 7 – Obblighi dei responsabili del pagamento dell'imposta

1. I responsabili del pagamento dell'imposta individuati all'art. 5, comma 4, del presente regolamento, di seguito denominati "gestori", sono responsabili anche di tutti gli adempimenti previsti nei commi seguenti.

2. I gestori sono tenuti ad informare i propri clienti ed intermediari dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, della relativa entità, delle esenzioni e sanzioni, anche affiggendo l'informativa in appositi spazi.

3. I gestori devono riscuotere l'imposta dai propri ospiti, rilasciandone quietanza.

4. Ogni anno i gestori devono riversare al Comune di Dervio le somme dovute dai soggetti passivi d'imposta con cadenza bimestrale:

- entro il 10 marzo (incassi relativi al periodo gennaio-febbraio);
- entro il 10 maggio (incassi relativi al periodo marzo-aprile);
- entro il 10 luglio (incassi relativi al periodo maggio-giugno);

- entro il 10 settembre (incassi relativi al periodo luglio-agosto);
- entro il 10 novembre (incassi relativi al periodo settembre-ottobre);
- entro il 10 gennaio dell'anno successivo (incassi relativi al periodo novembre-dicembre),

indicando come causale: IDS + periodo di riferimento + nome della Struttura + Dati catastali (Foglio, Mappale e Subalterno), mediante bonifico bancario o altro metodo di pagamento elettronico messo a disposizione dall'Ente, anche per tramite di Concessionari della Riscossione iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del Dlgs 446/1997.

5. I gestori delle strutture ricettive devono trasmettere al Comune di Dervio, con la medesima cadenza e negli stessi termini dei versamenti di cui al comma 4, le dichiarazioni relative alle presenze turistiche, secondo il modello messo a disposizione dall'Amministrazione e rinvenibile sul sito dell'Ente. Qualora l'Ente attivi un portale telematico per la gestione dell'imposta, i gestori sono invitati a registrarsi entro trenta giorni dall'attivazione o dall'avvio dell'attività e a trasmettere le dichiarazioni utilizzando l'apposito portale.

6. Il gestore è inoltre tenuto alla presentazione di una dichiarazione annuale telematica sul portale dell'Agenzia delle Entrate entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello d'imposta.

7. Il gestore è obbligato a conservare tutta la documentazione inerente al tributo, ai sensi di legge.

Art. 8 – Accertamenti

1. Ai fini dell'attività di accertamento dell'Imposta di Soggiorno, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 161 e seguenti della L. n. 296/2006 e ss.mm.ii e nell'art. 1, commi 792 e seguenti della L. n. 160/2019.

2. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione dell'avviso di accertamento quando l'importo dello stesso, per imposta, sanzioni ed interessi, non supera 12,00 euro.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione comunale può:

- invitare i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire o trasmettere atti e documenti inerenti la gestione dell'imposta;
- inviare, ai medesimi soggetti, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico con invito a restituirli compilati e firmati;
- richiedere informazioni ai competenti uffici pubblici;
- accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture/unità immobiliari e/o presso i soggetti che esercitano attività d'intermediazione immobiliare o gestiscono portali telematici;
- effettuare sopralluoghi tramite gli agenti della Polizia Locale;
- nel caso di omessa o infedele dichiarazione, prodotta ai sensi del suddetto art. 7, commi 5 e 6, nonché in caso d'inattendibilità della documentazione presentata dai responsabili del pagamento dell'imposta, determinare il tributo dovuto avvalendosi di dati e notizie di cui è venuta a conoscenza, come la potenzialità ricettiva della struttura, la percentuale media di saturazione della medesima tipologia di struttura nel periodo di esercizio accertato.

4. Si applicano le disposizioni della L. n. 212/2000 in materia di contraddittorio preventivo e di autotutela.

Art. 9 – Sanzioni

1. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta si applica, in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, la sanzione amministrativa prevista dall'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997 così come previsto dall'art. 4, comma 1 ter del D. Lgs. n. 23/2011 e dall'art. 4, comma 5 ter del D.L. n. 50/2017 integrati dall'art. 180 della L. n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34/2020.

2. Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta di cui all'art. 5, comma 4, si applica, in caso di omessa o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 6, la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto.

3. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'art. 1, comma 161 e seguenti della L. n. 296/2006.
4. Per ogni violazione degli obblighi di cui all'art. 6, comma 3, e all'art. 7, commi 2, 3, 5 e 7, si applica la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis, del D. Lgs. n. 267/2000.
5. Al procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui al comma 4, si applicano le disposizioni di cui alla L. n. 689/1981.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi ai sensi dell'art. 1 comma 165 della Legge 27/12/2006 n. 296.

Art. 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di legge, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.

Art. 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle prescritte scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune di Dervio da presentare almeno 30 giorni prima della scadenza del termine per il versamento. Nell'ipotesi in cui l'eccedenza da compensare sia pari o superiore a euro 2.000,00 la compensazione potrà essere effettuata solo previa autorizzazione da parte del Funzionario responsabile dell'imposta.
3. Nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente riversata a questo Ente, per strutture e/o tipologie ricettive ubicate in altro Comune, la somma dovuta, a titolo di rimborso per tributo ed interessi maturati, può essere versata direttamente al Comune soggetto attivo del tributo, previo consenso di quest'ultimo e apposita istanza del richiedente, fino a quando sono possibili le azioni di controllo, accertamento e/o recupero da parte dello stesso.
4. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 12,00 per ciascun periodo di versamento.

Art. 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione tributaria, secondo le disposizioni vigenti in materia di processo tributario.

Art. 13 – Funzionario responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile dell'Imposta di Soggiorno è designato con atto espresso, adottato dall'organo competente secondo le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 e dello Statuto comunale.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Art. 14 – Disposizioni finali e transitorie

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento è inviato al Ministero dell'economia e delle finanze per la pubblicazione sul relativo sito informatico.
2. Le disposizioni dell'art. 7, commi 4 e 5, si applicano all'imposta riscossa a decorrere dal 1° gennaio 2027. Per l'imposta riscossa fino al 31 dicembre 2026 il versamento è effettuato secondo i termini previgenti; la dichiarazione delle presenze relativa al periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2026 è trasmessa entro il 10 marzo 2027. Dall'entrata in vigore della predetta deliberazione non è dovuta la resa del conto della gestione.
3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Dervio.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge in materia.

Art. 15 – Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione del presente regolamento sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze.